

Rassegna Stampa

di Martedì 10 dicembre 2024



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
39	Il Sole 24 Ore	10/12/2024	<i>Nelle gare della Pa obbligatori requisiti ambientali minimi (G.Tulumello)</i>	3
14	Il Sole 24 Ore	25/11/2024	<i>Edifici storici, soluzioni che dimezzano i crolli</i>	4
Rubrica Ambiente				
35	Italia Oggi	07/12/2024	<i>Dissesto idrogeologico ai commissari straordinari (A.Mascolini)</i>	5
Rubrica Economia				
29	Italia Oggi	10/12/2024	<i>Corte dei conti: obiettivi raggiunti, ma spesa a rilento (M.Mantero)</i>	6
1	Il Sole 24 Ore	10/12/2024	<i>Polizze sulle catastrofi, rinvio a marzo. Annullamento per le multe ai no vax (L.Serafini)</i>	7
25	Il Sole 24 Ore	10/12/2024	<i>Rapporti Consulenza - I report Esg ora obbligatori spingono il business dei consulenti (M.Ceresa)</i>	9
Rubrica Università e formazione				
8	Il Sole 24 Ore	07/12/2024	<i>Telematiche, prof doppi ed esami in presenza</i>	10
23	Il Sole 24 Ore	10/12/2024	<i>Rapporti Consulenza - Pnrr, big data e sostenibilità' leve di crescita delle consultancy (L.La Posta)</i>	11
17	Il Sole 24 Ore	10/12/2024	<i>Quattro ragioni per spiegare il valore degli atenei digitali (L.Violante)</i>	13
36	Italia Oggi	10/12/2024	<i>Università' on line, esami solo in presenza. La svolta dal 2025 (L.Razzano)</i>	15
Rubrica Fisco				
25	Italia Oggi	10/12/2024	<i>Ultimi giorni per il concordato (G.Mandolesi)</i>	16
26	Italia Oggi	10/12/2024	<i>Superbonus, ok a integrativa (F.Poggiani)</i>	17
27	Il Sole 24 Ore	07/12/2024	<i>L' associazione professionale che si trasforma in Stp non accede al concordato preventivo (G.Ranocchi)</i>	18
29	Italia Oggi	10/12/2024	<i>Brevi - Dai dati ancora parziali pubblicati da Enea,</i>	19
39	Il Sole 24 Ore	10/12/2024	<i>Fisco e immobili. Superbonus: ripartizione decennale delle spese 2022 (L.De Stefani)</i>	20
25	Il Sole 24 Ore	25/11/2024	<i>Compensi e addebito spese, le novità' per gli autonomi (G.Gavelli)</i>	21
5	Il Sole 24 Ore	10/12/2024	<i>Un Superbonus e' per sempre: 24 anni di tasse e risparmi energetici per rientrare dai costi (M.Perrone/G.Trovati)</i>	23



Osservatorio Impresa e Diritti

NELLE GARE DELLA PA OBBLIGATORI REQUISITI AMBIENTALI MINIMI

di **Giovanni Tulumello**

La disciplina dei contratti di appalto delle pubbliche amministrazioni tende sempre di più a orientare la domanda pubblica in funzione di determinati obiettivi di politica economica e sociale. La sentenza del Consiglio di Stato 11322/2023 ha chiarito in proposito che il contratto di appalto non è soltanto un mezzo che consente all'amministrazione di procurarsi beni o di erogare servizi alla collettività, ma uno «strumento a plurimo impiego» funzionale all'attuazione di politiche pubbliche ulteriori rispetto all'oggetto negoziale immediato: in altre parole, uno strumento – plurifunzionale – di politiche economiche e sociali, con conseguenti ricadute sulla causa del provvedimento di scelta del contraente (nello stesso senso, Consiglio di Stato, 807 del 2024, in materia di clausole sociali).

In materia ambientale, ad esempio, si è passati da una fase in cui ci si chiedeva se le pubbliche amministrazioni potessero introdurre nei contratti criteri ambientali molto stringenti, tali da delimitare la platea degli offerenti (Corte di giustizia Ue, sentenza 17 settembre 2002, in causa C-513/99), alla fase attuale in cui ormai esse invece devono prevedere che la prestazione contrattuale venga eseguita nel rispetto di standard minimi finalizzati a garantire la tutela dell'ambiente (senza che ciò trovi un limite nella tutela della concorrenza, il cui gioco deve anzi svolgersi adeguando l'offerta a questo nuovo tipo di domanda).

Il Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) contiene, all'articolo 57, una disciplina dei «criteri ambientali minimi» da inserire all'interno del contratto che, come ha chiarito la sentenza 4701 del 2024 del Consiglio di Stato, si pone in relazione di continuità con il carattere mandatory di tali criteri già stabilito dall'articolo 34 del Dlgs 50 del 2016: anche in considerazione del rilievo che tale processo di successione di norme è stato segnato, nel frattempo, dalla riforma del parametro costituzionale rappresentato dagli articoli 9 e 41 della Costituzione (il che non può evidentemente realizzare un arretramento, ma semmai un rafforzamento, della tutela ambientale).

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha così avuto modo di chiarire che, in forza di tali norme, il mancato inserimento dei criteri ambientali minimi nella legge di gara comporta la caducazione dell'intera gara e l'integrale riedizione della stessa (sentenze 8773/2022, 334/2024, 4701/2024), e che tali previsioni risultano funzionali alla tutela di interessi superindividuali della collettività e delle generazioni future (8171/2024), e in particolare dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile (334/2024).

La funzionalizzazione della causa negoziale allo sviluppo sostenibile non può essere poi intesa in relazione conflittuale con il principio del risultato, che secondo l'articolo 1 del Dlgs 36/2023 deve orientare l'attività contrattuale della pubblica amministrazione.

a cura di *Mariana Giordano e Gustavo Visentini*
— Continua a pagina 41



IL PRINCIPIO
**Il contratto
di appalto
è uno
strumento
funzionale
all'attuazione
di politiche
pubbliche**





PREVENZIONE ANTISISMICA

Edifici storici, soluzioni che dimezzano i crolli

Crolli più che dimezzati negli edifici storici in muratura, con la tecnologia combinata di due innovazioni Made in Italy. L'azienda Isaac ha sottoposto a due mesi di test un campanile in muratura alto 12 metri, replicato nei laboratori della Fondazione Eucentre di Pavia. Come racconta Alberto Bussini, Ceo e fondatore di Isaac, «il sistema ha permesso di ridurre in alcuni casi di oltre il 50% lo spostamento della struttura, preservandola da rotture importanti che si sono verificate anche con sismi simulati di intensità molto inferiori a quelli dell'Emilia (di magnitudo di 6.0) e del Montenegro, presi come riferimento». Questo anche grazie alla speciale malta a fibra rinforzata di Mapei, applicata sui pilastri della torre.

Il sistema è ancora in fase di test, ma gli impianti Isaac standard sono stati già installati in una scuola in provincia di Pisa e in un albergo in Sicilia; il terzo impianto è attivo sulla Torre Piloti del Porto di Genova, per proteggerla dalle oscillazioni causate dal forte vento. Sempre a Genova è in corso la cantierizzazione di alcuni edifici ospedalieri. Un edificio anni '60-70 di medie dimensioni, in una zona a moderata sismicità, richiede l'installazione di almeno quattro e fino a 12 macchine (sistemi inerziali). I costi partono da 70mila euro per macchina e il sistema si avvia in poche settimane.

—Ax.P

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Dissesto idrogeologico ai commissari straordinari

Affidare ai commissari straordinari per l'emergenza idrica il coordinamento dei progetti, anche degli enti locali; rendere interoperabili le banche dati, eliminare dalle procedure commissariali le manutenzioni ordinarie, rafforzare le Autorità di bacino. Sono queste alcune delle indicazioni che l'Autorità nazionale anticorruzione ha sottoposto a Governo e Parlamento con l'atto di segnalazione n. 3 del 2024 approvato con la delibera n. 534 del 20 novembre 2024 che mette in luce le criticità rilevate sugli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico. Si parla di interventi per i quali tra il 1999 e il 2023 le Regioni hanno erogato 17,4 miliardi di euro e che hanno generato per un totale di 25.240 interventi. Numerose le criticità che mette in evidenza l'Autorità presieduta da Giuseppe Busia, a partire dalle difficoltà di avere un quadro chiaro della situazione in considerazione del fatto che sono presenti nel settore "differenti banche dati da alimentare che però non sono interoperabili". Per quanto attiene ai commissari, l'Anac segnala come spesso debbano occuparsi "anche di attività di manutenzione ordinaria e spesso si tratta di lavori di importo modesto e circoscritti ad aree limitate in singoli Comuni". Ci sono poi le "carenze di personale nell'organizzazione regionale" che costringono i commissari ad "un'attività meramente burocratica" e non di "strategico coordinamento progettuale". Il vero vulnus che viene segnalato è infatti quello dei "fenomeni di frazionamento della progettazione che, oltre a non essere in accordo con il Codice degli appalti che rischiano di compromettere l'efficacia di opere necessarie a contrastare eventi calamitosi che possono essere frutto di un dissesto su ampia scala, che andrebbe affrontato in modo unitario". Per Anac vanno quindi espunte "dalle procedure di valutazione degli interventi, finalizzate all'erogazione dei finanziamenti, le piccole manutenzioni ordinarie, spesso di modestissimo importo". Deve poi essere diverso il ruolo dei commissari che devono avere il "coordinamento sulla progettazione di tutti gli interventi proposti dagli enti territoriali" e vanno rafforzate le Autorità di bacino "eventualmente sollevandole dal compito di valutare opere di piccola entità".

Andrea Mascolini

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Corte dei conti: obiettivi raggiunti, ma spesa a rilento

Gli obiettivi di efficientamento energetico con Superbonus sono stati ampiamente superati. Si deve però ridurre l'agevolazione e valutare detrazioni differenziate. Mentre ci sono ritardi nei progetti ferroviari.

Lo riporta la Corte dei Conti nella relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano.

Dai dati ancora parziali pubblicati dall'Enea, è possibile stimare che gli obiettivi della misura, in termini di risparmio energetico e di emissioni di CO2, siano stati ampiamente superati. Tuttavia, aggiungono i magistrati contabili, un'analisi costi-benefici restituisce un tempo di ritorno dell'investimento del Superbonus abbastanza elevato (circa 35 anni), non coerente con l'orizzonte di vita utile degli interventi incentivati. Tale conclusione trova sostanziale conferma anche considerando un costo per lo Stato al netto delle maggiori entrate fiscali generate dalla misura (circa 24 anni). Dati che fanno guardare con favore, spiega la Corte dei Conti, alla scelta del Governo di rivedere la portata agevolativa della misura.

L'attuazione del Pnrr. Il report della Corte dei conti riporta che risultano tutti conseguiti i 39 obiettivi europei in scadenza al primo semestre 2024, raggiungendo così un tasso di avanzamento del 43% nel percorso complessivo (+6 punti rispetto al semestre precedente). Nel secondo semestre 2024 prosegue il percorso di conseguimento di ulteriori 67 obiettivi, in linea con la programmazione: sulla base delle rilevazioni di metà ottobre, 11 obiettivi risultavano già raggiunti.

Significativi gli avanzamenti segnati da alcuni degli obiettivi raggiunti: in riduzione di circa il 10% i tempi intercorrenti tra aggiudicazione ed esecuzione dell'opera nel caso dei contratti pubblici; ridotto a giugno scorso di oltre il 90% l'arretrato giudiziario presso i Tar e il Consiglio di Stato rispetto al 31 dicembre 2019.

Se il conseguimento degli obiettivi europei previsti nell'attuazione del Pnrr risulta in linea con le scadenze concordate, l'avanzamento finanziario continua a evidenziare scostamenti rispetto al cronoprogramma. Al 30 settembre 2024, il livello della spesa ha superato i 57,7 miliardi, il 30% delle risorse del Piano e circa il 66% di quelle che erano programmate entro il 2024. L'incremento registrato nel corso dei primi 9 mesi del 2024 è di 12,6 miliardi, il 30% di quanto previsto per l'anno nel cronoprogramma.

Maria Mantero

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Polizze sulle catastrofi, rinvio a marzo Annullamento per le multe ai no vax

Milleproroghe

Il decreto legge Milleproroghe approvato dal Cdm introduce uno slittamento di tre mesi sulle polizze catastrofali, da fine dicembre a fine marzo 2025, per dare più tempo ad assicurazioni e aziende di adeguarsi. Intanto nel suo parere sul prov-

vedimento il Consiglio di Stato ha sollevato un'altra criticità: la franchigia delle polizze catastrofali. Secondo la norma del 2023 questa non può superare il 15% del danno. Annullate le multe ai no vax.

— Servizi a pag. 2

L'obbligo di polizza contro le calamità slitta a fine marzo

Imprese. Il rinvio nel Milleproroghe dopo i rilievi del Consiglio di Stato. Faro dei giudici sulla franchigia del 15%: il decreto attuativo disomogeneo dalla norma primaria. Si lavora alla soluzione

Laura Serafini

Il percorso per l'introduzione dell'obbligo delle polizze contro la calamità naturali per le imprese si avvicina alla scadenza, eppure ancora il quadro normativo che dovrà disciplinarne il funzionamento non è stabilizzato. Il decreto Milleproroghe, passato al vaglio del consiglio dei ministri, introduce uno slittamento temporale di tre mesi, da fine dicembre a fine marzo 2025, per dare più tempo ad assicurazioni e ad aziende per adeguarsi. In realtà, questa finestra temporale di adeguamento è già inclusa nel decreto interministeriale che deve attuare la norma varata lo scorso anno. La necessità di recepire questo rinvio anche nella normativa primaria è stata sottolineata dal Consiglio di Stato, nel parere sul decreto che è arrivato a fine novembre. Ora, però, alcune complicazioni potrebbero incidere sulla nuova scadenza temporale, richiedendo un'ulteriore allineamento. È accaduto che nel suo parere il Consiglio di Stato ha sollevato un'altra criticità non secondaria. Si tratta della questione dello scoperto massimo, nella sostanza la franchigia, che le polizze catastrofali possono contenere: secondo la norma del 2023 questa non essere superiore al 15% del danno. Il

decreto, invece, prevede una deroga per le imprese di dimensioni maggiori; il senso della modifica risponde all'esigenza di dare flessibilità alle grandi aziende, i cui contratti di copertura includono molti asset dislocati in varie aree del paese con franchigie variabili. Quindi, in molti casi, lo scoperto è superiore al 15%. Per evitare di costringere a rivedere l'impianto di queste coperture si è introdotto via decreto un meccanismo di flessibilità. Su questo punto, però, i magistrati, chiamati a dare un parere consultivo, hanno rilevato una «disomogeneità» tra la norma primaria e quella secondaria. Peraltro, i giudici tengono conto del fatto che la norma primaria, all'articolo 105, consente la possibilità di aggiornare nel tempo i valori, ma affermano che questo può avvenire per tenere conto di circostanze sopravvenute, mentre il decreto nella sostanza introduce una deroga. In ogni caso il Consiglio di Stato non chiude le porte: se si vuole mantenere l'impianto del decreto, afferma, «occorrerebbe quantomeno integrare la relazione illustrativa dando conto del fatto che l'amministrazione ha considerato nuovi elementi istruttori non considerati dal legislatore». L'Ania ha fornito al ministero per l'Economia una relazione nella quale si chiarisce che la flessibilità introdotta nel decreto

serve per garantire la sostenibilità per compagnie e imprese delle polizze cat nat. A questo punto nel governo, però, tra ministero dell'Economia e del Made in Italy chiamati a formulare il decreto interministeriale, ci sarebbero orientamenti diversi. Il primo valuta di mandare l'integrazione ai magistrati contabili e andare avanti; il secondo riflette sulla necessità di cambiare la norma primaria, con il rischio di rifar passare dal via tutto il percorso fatto in un anno. Nelle more della decisione, il tempo scorre facendo slittare la data dell'entrata in vigore del decreto: se esso sfiora il limite del 31 dicembre, anche la proroga appena introdotta con il Milleproroghe perde senso, perché il provvedimento interministeriale prevede 3 mesi di tempo dalla sua entrata in vigore entro i quali compagnie e aziende si devono adeguare. Un altro parere, di una diversa sezione del Consiglio di Stato, e relativo alla convenzione tra Sace e Ania, allegata al decreto, per la riassicurazione dei rischi fino al 50% del valore con lo Stato, è atteso poi nel corso della settimana.

Sempre nel decreto Milleproroghe è prevista la proroga dell'attuale impianto delle garanzie del Fondo per le Pmi per un anno. Anche qui le complessità non mancano: prorogare non basta. È necessario recepire



importanti modifiche come quella che prevede la riduzione al 50% delle garanzie per la liquidità, al fine di aumentare la capacità di autofinanz-

ziamento del fondo e colmare il gap di 200 milioni che mancano per garantire la copertura necessaria andare avanti un altro anno senza pe-

sare sulle casse pubbliche. Ora sembra che questi correttivi possano trovare spazio nell'ambito della manovra finanziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I passaggi

1

CATASTROFI NATURALI In arrivo tre mesi in più per assicurarsi

Il decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri fa slittare di tre mesi, da fine dicembre a fine marzo 2025, l'obbligo per le imprese di sottoscrivere una polizza contro le calamità naturali.

2

LA NORMA Lo slittamento è già nel decreto attuativo

In realtà, questa finestra temporale che dà più tempo alle aziende per adeguarsi è già inclusa nel decreto interministeriale che deve attuare la norma varata lo scorso anno.

3


IL PARERE I rilievi di novembre del Consiglio di Stato

La necessità di recepire questo rinvio anche nella normativa primaria è stata sottolineata dal Consiglio di Stato, nel parere sul decreto che è arrivato a fine novembre.

4

IL NODO La questione dello scoperto massimo

Il Consiglio di Stato ha anche sollevato la questione dello scoperto massimo che le polizze catastrofali possono contenere: secondo la norma del 2023 questa non essere superiore al 15% del danno.



IMAGOECONOMICA

Proroga. Entro marzo 2025 le imprese si dovranno assicurare contro le catastrofi



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



I report Esg ora obbligatori spingono il business dei consulenti

Transizioni gemelle/2

La sfida

M. Cristina Ceresa

Tra le più forti leve di sviluppo per la consulenza c'è la rivoluzione Esg, basata sui tre principi cardine della sostenibilità: ambientale, sociale e di governance, sempre più integrati nella strategia aziendale. È entrata infatti nel vivo l'applicazione della direttiva Csr (Corporate sustainability reporting directive), che estende l'obbligo della reportistica degli asset intangibili di un'impresa a un ventaglio più ampio di aziende. Se quelle di più grandi dimensioni, insieme a banche e assicurazioni, hanno dovuto adeguarsi da quest'anno, dal primo gennaio 2025 toccherà alle imprese con oltre 250 dipendenti e più di 40 milioni di ricavi (con pubblicazione della rendicontazione nel 2026 in riferimento al bilancio 2025). Infine, dal primo gennaio 2026 sarà il momento delle Pmi quotate. Per loro la rendicontazione, con standard più snelli, dovrà avvenire nel 2027 con riferimento al bilancio 2026. Tutte le imprese soggette a compliance, poi, chiederanno i dati alle aziende della loro filiera, che quindi indirettamente saranno obbligate da clienti e distributori a raccogliergli e a fornirli, meglio se certificati. Non solo. Negli ultimi anni i rating Esg sono diventati un parametro fondamentale nella valutazione del rischio e della determinazione dei costi di finanziamento da parte delle banche. Ed è boom delle certificazioni green anche in ottica di Pnrr e appalti pubblici.

Il 2025 sarà, quindi, l'anno di svolta per i consulenti Esg, perché poche società sono in grado di elaborare con risorse interne un bilancio di sosteni-

bilità. Non a caso, secondo un recente studio dell'associazione Sustainability makers, già ora l'85% dei report di un campione di 350 associati impiega consulenti esterni per raccogliere i dati, elaborarli e certificarli. Secondo Laura Corazza, docente di Sustainability accounting e accountability dell'Università di Torino, «le competenze sul tema Esg sono specifiche e trasversali, quindi è molto complesso trovare sul mercato del lavoro un sustainability manager o impact manager già formato». Qui entrano in gioco le società di consulenza.

Per Laura Martiniello, docente dell'Università Mercatorum e coordinatrice dei corsi Esg del Sole 24 Ore Formazione, i consulenti dovranno accompagnare le imprese, anche quelle più piccole, ad affrontare diverse sfide e impatti economici «legati in primis agli investimenti per l'implementazione di nuovi processi e procedure di rendicontazione, alla raccolta, elaborazione e certificazione dei dati, nonché alla ricerca di risorse umane con competenze in sostenibilità e compliance».

Miglioramento della reputazione, maggiore attrattiva verso investitori e clienti e risparmi a lungo termine - nonché un accesso al credito e ai finanziamenti a tassi più contenuti per i progetti green sono i vantaggi che,

Le nuove regole Ue e l'attenzione della finanza su questi temi richiedono competenze trasversali

secondo Martiniello, le aziende conseguono con l'aiuto dei consulenti. E non è poca cosa. Con la pioggia di normative europee in tema di sostenibilità degli ultimi due anni, per le imprese è scattata una vera e propria «wake-up call», come la definisce Corazza (che collabora attivamente con la Global reporting initiative): «È un periodo di transizione, ma chi si occupa di sostenibilità e prima ancora di corporate social responsibility, sa già da parecchio tempo che cosa sia la gestione della complessità». Una bella sfida, soprattutto se consideriamo la platea delle imprese che dovranno adeguarsi alle nuove regole: si tratta di oltre settemila soggetti in Italia, più tutte quelle della loro filiera che dovranno conferire i dati alle aziende clienti e distributrici. Questo può dare vita a migliori collaborazioni lungo tutta la catena del valore, con impatti positivi: «Già si intravede - commenta Martiniello - la necessità di una diffusa riorganizzazione delle filiere, con costi ripagati da impatti positivi per la collettività quali una maggiore responsabilità delle imprese più grandi nella supply chain e un forte orientamento alla circolarità e a produzioni più sostenibili». La docente nutre una speranza, ovvero «che le imprese di maggiori dimensioni supportino, con adeguata formazione, quelle più piccole delle loro filiere nell'adeguamento alle normative Esg piuttosto che escluderle perché non compliant rispetto agli standard richiesti».

Un quadro molto complesso, che richiede consulenti sempre aggiornati sulle novità normative e in grado di lavorare in un team caratterizzato da un mix tra «competenze ingegneristiche, strategiche, finanziarie, di bilancio e revisione», spiega Corazza. Il momento di associarsi tra diversi consulenti è dunque alle porte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



UNIVERSITÀ, DECRETO AL TRAGUARDO

Telematiche, prof doppi ed esami in presenza

Il compromesso sul futuro delle università telematiche è arrivato al traguardo. O meglio sulla didattica a distanza, a prescindere che sia erogata da un ateneo fisico o meno. La ministra Anna Maria Bernini ha firmato ieri sera il Dm che vuole «assicurare che tutti gli studenti abbiano la stessa formazione, a prescindere dalle modalità di erogazione dei corsi». I capisaldi sono quelli che abbiamo raccontato sul Sole 24 Ore del 28 ottobre. A partire dal raddoppio dei docenti strutturati che serviranno per attivare un corso prevalentemente o integralmente a distanza. Come confermano le tabelle allegate allo stesso Dm.

Questi parametri varranno da subito per la nuova offerta formativa (che andrà presentata entro il 13 dicembre) mentre per i corsi partiti entro il 2024/25 ci sarà un anno in più di tempo per adeguarsi. In sostanza, per una triennale in ambito scientifico servirà un professore ogni 150 studenti (e non più 75 come previsto dal Dm 1154/2021 voluto dal Governo Draghi e rimasto sulla carta) mentre per una umanistica ce ne vorranno 200 (invece di 100) e così via. Altro punto fermo è il ritorno degli esami in presenza. Con delle deroghe per ora limitate a situazioni temporanee emergenziali e ai bisogni degli studenti con disabilità accertata. Alla revisione finale del testo è sopravvissuta anche la previsione che il 20% delle «attività didattiche» in senso ampio sia svolta in modalità sincrona. Non solo lezioni, ma anche esercitazioni, incontri con il prof o il tutor, aule virtuali.

—Eu.B.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Pnrr, big data e sostenibilità leve di crescita delle consultancy

Nuova iniziativa. Nella lista dei Consulenti dell'anno Statista-Sole 24 Ore i big internazionali e le boutique più apprezzate da clienti e colleghi. Preoccupa l'avanzata dell'intelligenza artificiale

Laura La Posta

Oltre 5.500 raccomandazioni valide di clienti e operatori del settore, certificate per qualità e veridicità dalla società internazionale di analisi Statista, hanno segnalato una settantina di imprese meritevoli di entrare nella lista dei Consulenti dell'anno 2025.

L'elenco, al pari degli altri ranking lanciati da Statista e dal Sole 24 Ore (come Studi legali dell'anno, Leader della crescita, Leader della sostenibilità e Stelle del Sud), intende accendere un faro su imprese e organizzazioni eccellenti nel nostro Paese, con l'obiettivo di capire i segreti del loro successo e stimolare emulazione e positività. Il settore della consulenza analizzato stavolta, poi, è davvero cruciale per lo sviluppo sostenibile del Sistema Paese, in quanto le società del comparto abilitano - con i loro consigli - la crescita di altre industrie, di imprese grandi e piccole e della Pubblica amministrazione.

Secondo Assoconsult, la consulenza chiuderà il 2024 con un giro d'affari stimato in oltre sette miliardi di euro, in crescita anche grazie al ruolo giocato per trasformare i progetti e i bandi del Pnrr in cantieri aperti e operazioni rendicontate con precisione. Anche le transizioni gemelle, quella digitale e quella ecologica, hanno spinto la domanda dei servizi offerti da consulenti preparati e costantemente aggiornati su normative, tool e strategie.

Tornando alla lista dei Consulenti dell'anno, non stupisce che nell'elenco siano presenti le grandi società del settore. Ma di fianco a loro spiccano boutique e aziende di professionisti che hanno ottenuto recensioni entusiastiche da clienti

e colleghi, con cui evidentemente collaborano con vantaggi evidenti. Le liste complete, relative a ogni settore funzionale e industria, sono pubblicate nel sito Lab24 del Sole 24 Ore, mentre un riepilogo globale è pubblicato su questo Rapporto Consulenza.

«Sono stati invitati a partecipare alla ricerca 4.500 consulenti attivi sul territorio italiano ed è stata offerta la possibilità a tutte le imprese del settore di autocandidarsi online e sottoporsi al sondaggio cui partecipavano clienti e colleghi - spiega Lisa Dei, analista di Statista di base ad Amburgo, in Germania -. Le classifiche sono state ottenute sulla base del numero totale di raccomandazioni ricevute nelle aree funzionali e industriali considerate nella ricerca. All'interno di ogni lista, le società di consulenza con un numero sufficiente di segnalazioni sono presentate in ordine alfabetico. La top 10 delle società di consulenza premiate, con evidenza del settore funzionale o industriale prevalente di attività, comprende le maggiori società di consulenza a livello mondiale. Un messaggio chiaramente positivo, vista la dominanza delle grandi consultancy nel panorama della consulenza in Italia».

All'interno dei questionari destinati a consulenti e clienti sono state aggiunte alcune domande volte a comprendere meglio le opinioni in merito all'evoluzione futura del contesto in cui le società di consulenza saranno chiamate ad operare.

«Un campione di 623 consulenti e di 757 clienti intervistati ha ordinato, dalla più alla meno rilevante, le maggiori minacce per le società di consulenza italiane nei prossimi tre anni - spiega Lisa Dei -. Un dato sorprendente emerso è che l'intelligenza artificiale sia percepita come una minaccia dalla grande maggio-

ranza dei rispondenti. Al contrario, non sorprende che, in un contesto di instabilità geopolitica dovuta ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente, con tutte le ripercussioni sui costi delle materie prime e le conseguenze del post-pandemia, il rallentamento economico rappresenti una fonte di grande preoccupazione».

Quanto alle leve di sviluppo del settore, riappare al primo posto l'intelligenza artificiale, croce e delizia, quindi, tallonata dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità. «Un tema di grande attualità, questo - prosegue Dei -, in cui le società di consulenza sono profondamente coinvolte, visto che stanno attivamente supportando le aziende a definire piani, certificazioni e reportistica Esg (ambientale, sociale e di governance). Altre aree di interesse riguardano la consulenza per individuare nuovi modelli di business, le riorganizzazioni aziendali, operations & supply chain, M&A e ristrutturazioni societarie».

Il 51,3% degli intervistati prevede un aumento della collaborazione con società di consulenza nei prossimi anni, mentre un ulteriore 39,4% dichiara di non voler né aumentare né diminuire tale collaborazione. Questo è sicuramente un segnale positivo per l'industria della consulenza italiana, che si aggiunge agli ottimi risultati e ai traguardi di crescita già raggiunti negli ultimi anni.

«Analizzando i settori funzionali in cui i clienti prevedono una futura collaborazione con le società di consulenza - spiega Dei -, è significativo notare la posizione dominante di data analytics, big data e artificial intelligence. Questo dato, coerente con il sentiment espresso nelle risposte precedenti da consulenti e clienti, evidenzia quanto il mondo dei dati e dell'in-

telligenza artificiale possa rappresentare un elemento di forte discontinuità per molte industrie. E dimostra che le imprese italiane stanno puntando sempre più sull'ottimizzazione delle attività core e sulle decisioni basate sui dati per mantenere la competitività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 5.500 raccomandazioni valide di clienti e operatori del settore, certificate per qualità e veridicità, hanno segnalato una settantina di imprese meritevoli di entrare nell'elenco 2025

COME NASCE LA LISTA

La metodologia

La lista Consulenti dell'anno si basa sulle raccomandazioni di consulenti e clienti di società di consulenza in Italia per 12 settori funzionali (dall'informatica alla sostenibilità, dalla finanza alla strategia) e 14 industrie e include le società più citate. Sono stati invitati a partecipare alla ricerca 4.500 consulenti attivi in Italia. Le società di consulenza potevano anche candidarsi autonomamente e sollecitare raccomandazioni dei clienti. Il sondaggio è stato promosso online dal Sole 24 Ore, dando la possibilità a consulenti e clienti verificati di registrarsi sul sito e partecipare alla ricerca, gratuitamente. Autovalutazioni delle società non sono state prese in considerazione. Statista ha raccolto oltre 5.500 raccomandazioni che hanno superato i controlli di regolarità e qualità. Le società con il più ampio numero di segnalazioni sono state inserite nella lista in ordine alfabetico. L'elenco non ha pretese di completezza e ha lo scopo di analizzare i trend e le ragioni del successo. Su Lab24 le liste navigabili per settore di attività e industria (lab24.ilsole24ore.com/consulenti).



LA RICERCA

Lisa Dei è nel team di ricerca di Statista in Germania che elabora da otto anni per Il Sole 24 Ore le liste delle società italiane a più alta crescita o reputazione



IL SIGILLO

La presenza nella lista dei Consulenti dell'anno 2025 è gratuita. È previsto un gettone solo per l'uso del logo (per informazioni: bit.ly/3BkUUKA)



ONLINE

Le liste dei Consulenti dell'anno 2025 Sole 24 Ore-Statista, per ogni industria e settore, sono navigabili online nel sito di Lab24 lab24.ilsole24ore.com/consulenti





Quattro ragioni per spiegare il valore degli atenei digitali

Lettera al Direttore

Luciano Violante

Caro direttore, l'intervento del presidente dei senatori PD, Francesco Boccia («Sole 24 Ore», pag 11, 5 dicembre), espresso con toni a volte inutilmente ruvidi, ha il merito di riproporre con nettezza il rapporto tra università tradizionali e università digitali. Il senatore Boccia, pur avendo l'accortezza di non mettere tutte le Università digitali sullo stesso piano, critica

l'insegnamento digitale in quanto tale. Le obiezioni principali sono quattro. Le università digitali sarebbero di scarsa qualità. In realtà, esse sono sottoposte agli stessi criteri di valutazione delle Università tradizionali, sotto la supervisione del Ministero dell'Università e dell'Anvur. Certamente non sono tutte di qualità, come non tutte le università tradizionali sono al livello della Sapienza, della Bicocca o dell'Alma Mater. Ma parlo per le Università del Gruppo Multiversity. Il nuovo ciclo di valutazione dell'Anvur ha assegnato all'Università digitale San Raffaele di Roma lo stesso accreditamento attribuito all'Humanitas, una delle migliori facoltà di medicina italiane. L'Università digitale Mercatorum ha tenuto recentemente un convegno internazionale di diritto del lavoro al quale hanno partecipato più di 700 studiosi provenienti da 86 diversi Paesi. Chi non ha reputazione non realizza questi obiettivi.

La seconda obiezione riguarda il profitto economico. Certamente le università digitali, essendo private, realizzano profitti, come ad esempio

l'Università Bocconi e la Luiss, e su quei profitti pagano le giuste imposte.

La terza obiezione riguarda la qualità dei docenti. Anche questa è infondata. I docenti sono selezionati attraverso concorsi pubblici e sono titolari dell'abilitazione scientifica nazionale, come previsto dal nostro ordinamento universitario.

La quarta obiezione riguarda la mancanza della comunità accademica, la mancanza di incontri e confronti, propri dell'Università tradizionale. Non è così. Docenti e colleghi studenti, anche nelle università digitali, non sono entità

**L'ANVUR HA FATTO
UNA VERIFICA
SULLA QUALITÀ.
QUESTE SEDI POI
PERMETTONO UNA
FORMAZIONE PER
I MENO ABBIENTI**

astratte, ma persone reali che interagiscono, approfondiscono e costruiscono relazioni, sia pure attraverso strumenti innovativi. Questa contesa si trascina noiosamente da qualche anno e trascura la questione centrale: cosa deve fare realisticamente il Paese per fornire una preparazione adeguata a coloro che non hanno le risorse economiche per mantenersi in una città universitaria. Conoscendo la sensibilità politica del senatore Boccia, consolidata dalle sue qualifiche accademiche, sono certo che egli colga che in gioco non è la gara tra università tradizionali e università



digitali. Abbiamo invece la necessità di garantire, come si fa da tempo nei Paesi più avanzati del mondo, l'accesso a studi digitali di qualità a chi non ha le risorse per frequentare una università tradizionale. Possono certamente aiutare le borse di studio e gli studentati universitari, temi sui quali la parte politica del senatore Boccia insiste da tempo. Ma finché non ci saranno borse di studio e studentati dovremmo disinteressarci delle decine di migliaia di giovani che non hanno le risorse per vivere in una città universitaria? Ci sono intelligenze e capacità che potrebbero essere utilizzate per la crescita del Paese e che invece si disperdono. Abbiamo pochi laureati, il 30% tra i 25 e i 34 anni, contro una media UE del 41%. Questo per noi è il problema; non batracomiomachia tra Università tradizionali e Università digitali.

Presidente delle università telematiche di Multiversity


© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTA A FRANCESCO BOCCIA



IL DIBATTITO SULLE UNIVERSITÀ TELEMATICHE

«Non è accettabile questo approccio mercantile alla cultura: c'è chi ha scambiato le Università per Airbnb». Lo scorso 5 dicembre il capogruppo Pd in Senato aveva iniziato così l'intervista rilasciata a Raffaella Calandra sul «Sole 24 Ore» (pag. 11). «Bisogna andare incontro ai bisogni di tutti i lavoratori che vogliono completare – ha sottolineato Boccia – gli studi, alle famiglie meno abbienti, a chi vive lontano dalle città o ha disabilità, ma i corsi di laurea online sono spesso una scorciatoia».



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Università on line, esami solo in presenza. La svolta dal 2025

DI LAURA RAZZANO

La formazione universitaria on line cambia volto. Esami esclusivamente in presenza, classi a numero chiuso e almeno il 20% delle lezioni in diretta streaming: sono questi i pilastri della riforma firmata dal Ministro dell'Università **Anna Maria Bernini**. Il decreto 1154/2024 ridisegna completamente il sistema della didattica a distanza in Italia, introducendo standard più rigidi che entreranno in vigore dall'anno accademico 2025/2026.

Il punto più rilevante della riforma riguarda gli esami: sia le prove di profitto che quelle finali dovranno svolgersi obbligatoriamente in presenza, presso la sede legale dell'università telematica o in strutture autorizzate. Le commissioni dovranno essere composte da almeno due docenti della disciplina. Deroghe saranno concesse solo in casi eccezionali, come per gravi patologie o nel caso di studenti detenuti. La nuova classificazione dei corsi prevede la scelta tra corsi convenzionali, interamente


in presenza o con attività online fino a un terzo del totale, corsi misti, al massimo per due terzi online e corsi prevalentemente o integralmente a distanza.

Per garantire qualità didattica, il decreto fissa limiti precisi: nelle facoltà scientifiche non più di 150-200 studenti per classe, in quelle umanistiche il tetto sale a 500. Anche il rapporto docenti-studenti viene regolamentato: un docente ogni 150 studenti nell'area scientifica, uno ogni 200 in quella umanistica. La riforma traccia una linea netta tra atenei tradizionali e telematici. I primi potranno attivare corsi in tutte le modalità, mentre le università online potranno offrire solo corsi prevalentemente o integralmente a distanza. Per i corsi misti, do-

vranno necessariamente collaborare con gli atenei tradizionali.

Alcune lauree, come quelle nelle professioni sanitarie, potranno essere erogate solo in modalità convenzionale o mista.

Centrale nella riforma il potenziamento del tutoraggio: i tutor dovranno essere esperti disciplinari, specificamente formati per la didattica online e garantire supporto costante attraverso diverse modalità di interazione. La discussione sulla serietà delle lauree online è destinata a concludersi con una for-



Anna Maria Bernini

re, portando l'Italia alle migliori pratiche internazionali di e-learning universitario.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Chi intende aderire entro il 12 dicembre dovrà neutralizzare i debiti over 5.000 euro

Ultimi giorni per il concordato

L'accesso con l'integrativa si lega al ravvedimento speciale

DI GIULIANO MANDOLESI

Concordato preventivo biennale (Cpb) alla resa dei conti: ultima chance di adesione entro giovedì prossimo, il 12 dicembre 2024, ma solo per chi ha trasmesso la dichiarazione nei termini del 31 ottobre scorso. L'accesso al cpb con integrativa consentirà anche l'utilizzo del ravvedimento speciale, lo scudo fiscale sulle annualità dal 2018 al 2022, che potrà poi essere formalizzato entro il 31 marzo 2025. Chi intende aderire nel tempo supplementare, sempre entro il 12 dicembre dovrà verificare o neutralizzare l'esistenza di debiti scaduti over 5000 euro requisito indispensabile per fruire del patto.

Coloro che sottoscriveranno l'accordo inoltre saranno chiamati, qualora non avessero già adempiuto entro il 2 dicembre, a versare con ravvedimento operoso il secondo acconto per il 2024 tenendo conto degli effetti fiscali del Cpb (col metodo storico con maggiorazione o con il previsionale).

Niente ravvedimento e sanzioni invece per le persone fisiche con partita iva e ricavi/compensi entro i 170mila euro, che possono corrispondere la parte imposte del secondo acconto, compresa la maggiorazione "da concordato", entro il 16 gennaio 2025 in unica soluzione o con 5 rate.

L'adesione solo integrativa bloccata.

Come stabilito all'articolo 1 comma 1 del dl 167/2024 la possibilità di aderire al Cpb entro il prossimo 12 dicembre è riservata solo ai soggetti Isa che han-

no validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024.

La norma sancisce quindi l'impossibilità di manifestare la volontà di adesione tramite dichiarazione tardiva (quella valida a tutti gli effetti se trasmessa entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria) e preclude l'accesso ai forfettari, tenuti fuori per mancanza dei requisiti soggettivi.

Ulteriore specifica normativa, dettata sempre al comma 1 in commento, è che l'adesione in proroga potrà essere manifestata solo con dichiarazione integrativa 2024 per l'anno d'imposta 2023 "a sfavore" del contribuente ovvero senza variare dati che generino un minore imponibile, un minore debito d'imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre. Chi dovrà anche mettere mani al modello per correggere errori di varia natura "a favore", come modifiche su detrazioni/deduzioni o comunque di altri dati del modello seppur non ingerenti con la parte interessata dal concordato, dovrà farlo successivamente.

La verifica dei debiti oltre i 5.000 euro.

Come disposto articolo 10 c.2 del dlgs 13/2024 (che ha introdotto e disciplina il nuovo patto col fisco), l'accesso al concordato è consentito a patto che i debiti fiscali e previdenziali (anche quelli residui) sopra la soglia fissata a 5.000 euro del sottoscrittore dell'accordo risultino estinti entro la data di adesione al Cpb che, per l'anno in corso, era fissata al 31 ottobre 2024,

in coincidenza il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (documento nel quale, avviene poi formalmente l'adesione).

In attesa di chiarimenti al riguardo è presumibile ritenere che la proroga al 12 dicembre abbia trascinato con se anche il termine per la verifica della citata soglia debitoria altrimenti molti soggetti avrebbero ora l'accesso al Cpb inibito per la presenza di poste scadute al 31 ottobre scorso.

L'accesso allo scudo fiscale.

L'articolo 1 comma 2 del dl 167/2024 ha stabilito che l'accesso allo scudo fiscale fosse previsto anche a coloro che aderiranno al concordato preventivo biennale con integrativa trasmessa entro le ore 24 di giovedì prossimo.

E' opportuno ricordare che ai sensi dell'articolo 2-quater del dl 113/2024 i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, potevano adottare per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 un regime di ravvedimento versando una imposta sostitutiva ed avendo in cambio la protezione da eventuali rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

» Riproduzione riservata



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Interpello dell'Agenzia delle entrate chiarisce sulla gestione della detrazione maggiorata

Superbonus, ok a integrativa

Ripartizione su dieci anni anche per parte delle spese 2022

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Ripartizione del superbonus in dieci quote annuali anche per una parte delle spese sostenute nel 2022, stante il fatto che le disposizioni vigenti non richiedono che l'opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in detto anno. È possibile, quindi, presentare un modello dichiarativo integrativo del modello 730/2023 e optare per la detta ripartizione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2023.

Così l'Agenzia delle entrate che, con la risposta n. 252/2024, ha fornito i propri chiarimenti in merito alla ripartizione della detrazione maggiorata (superbonus) in dieci quote annuali, di cui al comma 8-quinquies dell'art. 119 del dl 34/2020.

L'istante ha rappresentato di essere l'unica proprietaria di un edificio unifamiliare che nel corso del 2022 ha sostenuto, congiuntamente al coniuge, spese relative agli interventi de-

stinati al risparmio energetico ammessi al superbonus, di cui all'art. 119 del dl 34/2020.

Il contribuente ha chiesto se per le dette spese (sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale e degli infissi nonché installazione dell'impianto fotovoltaico), sostenute nel 2022, possa avvalersi della ripartizione in dieci quote annuali e se per le altre spese (isolamento termico delle superficie opache) possa fruire della detrazione spalmata in quattro anni, il tutto, rispettivamente, ai sensi dei commi 8-quinquies e 1 dell'art. 119 del dl 34/2020.

Si ricorda, innanzitutto, che con l'opzione per la detrazione fiscale per le spese sostenute dall'1/01/2022 al 31/12/2022, il contribuente può scegliere di distribuire in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023 e che la detta opzione è esercitabile anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese

sostenute in tale anno.

L'Agenzia delle entrate, infatti, evidenzia che l'articolo 2 del dl 11/2023, convertito con modificazioni dalla legge 38/2023, ha introdotto nel citato articolo 119, il comma 8-quinquies, con il quale la detrazione può essere ripartita, su scelta del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023.

L'agenzia, sul tema, analizza la normativa di riferimento, ricorda che le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto della detrazione maggiorata sono stati indicati nei commi da 1 a 8 dell'articolo 119 del dl 34/2020, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è stato definito dai commi 9 e 10 e che per le spese sostenute dall'1/01/2022, la detrazione risulta fruibile in quattro quote annuali di pari importo (sul tema, circ. n. 17/E/2023, n. 23/E/2022, n. 30/E/2020 e n. 24/E/2020).

La ripartizione, come chiarito con il più recente documento

di prassi (circ. n. 13/E/2023) ha, quale obiettivo prioritario, quello di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di incapienza fiscale che si concretizzano ogniqualvolta l'imposta lorda risulta inferiore all'ammontare della detrazione.

Di conseguenza, in aderenza con il dettato legislativo, le Entrate precisano che è possibile optare per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo disposto che la detta opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.

Pertanto, la contribuente potrà la dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF) integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo e potrà optare, sempre nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.





L'associazione professionale che si trasforma in Stp non accede al concordato preventivo

Interpelli

Adesione preclusa perché la trasformazione modifica la tipologia di reddito

Opzione aperta per i nuovi forfettari che superano nel 2024 i 100mila euro

**Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi**

Trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti (Stp) incompatibile con il concordato preventivo biennale (Cpb) per effetto del passaggio dal reddito di lavoro autonomo al reddito d'impresa. Superamento della soglia di 100mila euro nel primo periodo di regime forfettario utile per consentire l'accesso al Cpb ma solo se realizzato prima della scadenza del termine per l'adesione alla proposta. Sono questi, in sintesi, i contenuti dei due interpelli pubblicati il 6 dicembre sul sito delle Entrate, volti a chiarire alcuni dubbi in vista della scadenza del 12 dicembre per l'opzione tardiva per il concordato.

Da studio associato a Stp

Con la risposta 247/2024 l'Agenzia ha affrontato il caso di un'associazione professionale che intende trasformarsi in società tra Stp e per questo chiede se l'operazione possa determinare una causa di decadenza o di

cessazione del Cpb.

Secondo le Entrate (giustamente) la trasformazione eterogenea da associazione professionale a Stp con forma giuridica di Srl, rappresenta una modifica sostanziale tra il soggetto che ha eventualmente aderito al Cpb (l'associazione) e quello che materialmente lo applicherà nel biennio di riferimento (la Stp). I redditi prodotti dall'associazione professionale, infatti, sono redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni; diversamente, per quelli della Stp (interpello 600/2021), trovano applicazione gli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir per cui, da qualsiasi fonte provengano, sono considerati redditi di impresa. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle Stp, infatti, non assume alcuna rilevanza l'esercizio dell'attività professionale, risultando determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria (risoluzione 35/E/2018). Per questa via, precisano le Entrate, si determinerebbe la fattispecie per la quale lo stesso soggetto che ha aderito al concordato dichiarando di produrre redditi da lavoro autonomo, a seguito della trasformazione, produrrebbe redditi di impresa per il biennio di sua efficacia. Quello che si vuole evitare è che con la trasformazione si possa modificare la tipologia di reddito conseguito, con conseguente applicazione di differenti regole per il calcolo della base imponibile oggetto di concordato in virtù della natura di lavoro autonomo o d'impresa dei redditi prodotti. Quindi la trasformazione eterogenea da associazione profes-

sionale in Stp, secondo le Entrate è causa di cessazione (ma a questo punto anche di blocco) del Cpb perché modifica la categoria di reddito ascrivibile al soggetto.

L'interpello rafforza la convinzione che in presenza di trasformazioni progressive (da società di persone a società di capitali) o regressive (viceversa) tra soggetti "impresa", (come chiarito nell'ipotesi di passaggio da regime di trasparenza a ordinario e viceversa ex articolo 116 del Tuir - faq n.4 del 25 ottobre) non vi sia motivo per ritenere che il Cpb possa ritenersi inibito o che, se optato, debba cessare. Sul punto resta però ancora privo di chiarimenti il tema di come il reddito concordato su base annua debba essere attribuito alle frazioni di periodo d'imposta che in presenza di trasformazioni progressive o regressive, possono venirsi a creare.

Il superamento dei 100mila

L'altro chiarimento fornito riguarda l'interpello 284/2024, nel quale l'Agenzia, chiarisce che il concordato preventivo è possibile anche per i neo forfettari (con accesso al regime dal 1° gennaio 2024) che superano la soglia dei 100mila euro di ricavi già nel corso dello stesso periodo d'imposta (2024), a patto però che lo splafonamento avvenga prima del termine per l'adesione alla proposta del Cpb. L'Agenzia non lo precisa, ma si ritiene che il termine entro il quale dovrà avvenire il superamento del limite di 100mila euro debba essere quello del 12 dicembre 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'Agenzia chiarisce che lo splafonamento deve avvenire entro il termine di adesione all'accordo con il Fisco



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Dai dati ancora parziali pubblicati da Enea, è possibile stimare che gli obiettivi del Superbonus, in termini di risparmio energetico e di emissioni di Co2, siano stati ampiamente superati. Lo rileva la Corte dei Conti nella Relazione al Parlamento per quanto riguarda l'efficientamento energetico degli edifici, obiettivo del Pnrr, in particolare attraverso le risorse per il finanziamento del Superbonus. L'analisi costi-benefici, però, restituisce un tempo di ritorno dell'investimento di circa 35 anni, non coerente con l'orizzonte di vita utile degli interventi incentivati. Dato che "fa guardare con favore alla scelta del Governo di rivedere, in netta riduzione, la portata agevolativa della misura e inducono a valutare opportuni schemi di detrazioni differenziate in ragione della forte eterogeneità, quanto ad anni di ritorno, tra i singoli interventi".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.




159329



Norme & Tributi Fisco e sentenze

Fisco e immobili

Superbonus: ripartizione decennale delle spese 2022 — p.42



LA RISPOSTA DELLE ENTRATE

È possibile presentare il modello 2023 per il 2022 con la detrazione ripartita in 4 quote per alcuni interventi e il modello Redditi 2024 per il 2023, con la detrazione in 10 quote per gli altri

Superbonus: ripartizione decennale delle spese 2022

Entrate

L'opzione può essere esercitata anche solo per alcuni interventi

Il presupposto è che l'importo non sia presente nel modello del 2022

Luca De Stefani

Se il superbonus non è stato indicato nel modello dichiarativo per il 2022, oggi è ancora possibile presentare il modello Redditi 2023 per il 2022, integrativo «a favore», con la detrazione ripartita ordinariamente in quattro quote, relativamente ad alcuni interventi (a scelta del contribuente) e il modello Redditi 2024 per il 2023, integrativo, con la detrazione ripartita in dieci quote, per gli altri interventi, grazie all'opzione dell'articolo 119, comma 8-quinquies, del Dl 34/2020.

Si arriva a queste conclusioni, leggendo alcune delle indicazioni contenute nella risposta delle Entrate del 9 dicembre 2024, n. 252, la quale ha trattato il caso di un contribuente che nel 2022 ha sostenuto spese agevolate con il superbonus, ma che non ha indicato queste spese nel 730/2023, per il 2022. L'istante ha chiesto se sia possibile presentare:

- il «modello Redditi persone fisiche integrativo del modello

730/2023», relativo al 2022, indicando la ripartizione in 4 rate delle spese sostenute nel 2022 per l'isolamento termico;

- il «modello 730/2024», relativo al 2023, indicando la ripartizione in 10 rate per le spese sostenute nel 2022 per gli altri interventi del superbonus, esercitando l'opzione citata.

Nella risposta dell'agenzia delle Entrate si concorda con questa soluzione, ma, relativamente al modello dichiarativo relativo al 2023, non si parla di «modello 730/2024», ma di «dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023». Probabilmente, la risposta è stata «preparata» tra il 1° ottobre 2024 (cioè, dopo il termine ordinario di invio del 730/2024, per il 2023) e il 31 ottobre 2024, quindi, è stata data la soluzione della presentazione, ancora possibile in questo intervallo temporale, del modello Redditi 2024, relativo al 2023 (ordinario), scadente il 31 ottobre 2024.

L'INTERPELLO

La risposta dell'Ufficio

È ancora possibile presentare il modello Redditi 2023 per il 2022, integrativo «a favore», con la detrazione ripartita in 4 quote, per alcuni interventi (a scelta del contribuente) e il modello Redditi 2024 per il 2023, integrativo, con la detrazione ripartita in 10 quote, per gli altri interventi,

La risposta, però, è stata pubblicata dopo questa data, lasciando intendere così, si ritiene, che sia ancora possibile l'esercizio dell'opzione, attraverso la presentazione (si ritiene entro 90 giorni dal 31 ottobre 2024) del modello Redditi 2024, per il 2023, integrativo.

Questa soluzione sarebbe coerente con quella delle Entrate e della giurisprudenza, relativamente alla possibilità di presentare dichiarazioni integrative che rettificano «precise scelte negoziali», già effettuate nei modelli originari, o la mancata effettuazione di un'opzione, solo entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, salvo ricorrere alla cosiddetta «remissione in bonis», se possibile (risoluzione 325/E/2002, risposte 443/2022, 426/2021 e 488/2019, circolari 5/2023, 8/2010, 42/2016, 55/E/2001 e 33/E/2009, Cassazione 31061/2018 e 1117/2018, ad esempio, sulla rateizzazione delle plusvalenze, sul consolidato fiscale, sul riallineamento dell'articolo 15 del Dl 185/2008, sulla rivalutazione dei beni d'impresa dell'articolo 110 del Decreto legge n. 104/2020 e sul patent box).

La presentazione del modello Redditi Persone Fisiche 2023 integrativo «a favore» del modello 730/2023 (o di Redditi PF 2023), relativo al 2022, indicando la ripartizione ordinaria in quattro quote delle spese sostenute nel 2022 è possibile fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Compensi e addebito spese, le novità per gli autonomi

Redditi



Così le modifiche del decreto delegato incideranno su abitudini consolidate

Gli articoli in questa pagina sono tratti dalle due sessioni di Master Telefisco del 13 e 20 novembre.

Giorgio Gavelli

Tra le novità previste dalla mini-riforma della disciplina del reddito di lavoro autonomo contenuta nello schema di decreto legislativo di riforma Irpef-Ires – atto A.G. 218 che ha ricevuto il parere favorevole (con osservazioni) delle commissioni Finanze di Camera e Senato – spiccano due modifiche destinate a cambiare abitudini oramai consolidate.

Compensi e periodi d'imposta

La prima novità riguarda il periodo di attribuzione dei compensi incassati a inizio anno e derivanti da un pagamento eseguito dal committente nel periodo d'imposta anteriore. È il caso tipico dei bonifici effettuati negli ultimi giorni dell'anno, che giungono nella disponibilità del professionista nei primi giorni dell'anno successivo.

Attualmente l'applicazione rigida del principio di cassa ha fatto affermare all'agenzia delle Entrate che non si verifica alcuna simmetria tra momento di pagamento e momento di incasso. Il soggetto che paga considera, ai fini della ritenuta e della dichiarazione modello 770, co-

me momento rilevante quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità (circolare 38/E/2010, paragrafo 3.3). Mentre il soggetto che percepisce il compenso considera significativo il momento in cui consegue l'effettiva disponibilità delle somme (cosiddetta "data disponibile"), a nulla rilevando, a questi fini, né la data in cui è intervenuto il pagamento né la valuta attribuita dall'istituto di credito.

In base al futuro articolo 54, comma 1, del Tuir anche il professionista dovrà fare riferimento – per stabilire in quale periodo d'imposta dichiarare il compenso percepito e scomputare la ritenuta – alla data del pagamento, in quanto la norma in bozza prevede che «le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta». Diventa opportuno per il professionista acquisire informazioni sulla data di pagamento, che spesso non emerge con chiarezza dai documenti bancari d'incasso.

La fattispecie dovrebbe applicarsi (seppur con minore frequenza rispetto al caso del bonifico) anche in caso di pagamenti tramite Pos o carta di credito online, mentre in caso di assegno continuerà ad avere rilievo la data di consegna del titolo. La norma si applicherà anche al passato, se le dichiarazioni presentate sono ad essa conformi e fatti salvi accertamenti e liquidazioni d'imposta divenuti definitivi. Per cui, chi si fosse già comportato in questo modo, dovrebbe trovare una "clausola di salvaguardia" tale da consentire di evitare contestazioni. Va sottolineato che nulla cambia per i clienti privati (per i quali i principi espressi dalla circolare 38/E/2010 sono stati confermati nel corso di Telefisco del 31 gennaio 2024 e con l'interpello 137/2024).

Riaddebito spese dai clienti

L'altra novità dello schema di decreto delegato riguarda il riaddebito al committente delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al cliente (non anticipate in nome e per conto dello stesso, ipotesi in cui esse già erano prove di rilievo reddituale e così restano).

A partire dal 2025 tali spese cesseranno di costituire componente di reddito, assoggettato – come tale – a ritenuta d'acconto in capo ai soggetti obbligati e con deduzione integrale "a monte" per il professionista (attuale articolo 54, comma 3, del Tuir). Nella futura disciplina è prevista, infatti, l'irrilevanza reddituale di questi importi, che (pur continuando a essere fatturati per originare il riaddebito) non costituiranno più compensi (e, di conseguenza, non saranno più soggetti a ritenuta), non permettendo, per converso, alcuna deduzione dei rispettivi costi.

Per evitare problemi di deduzione, sono state previste specifiche procedure per portare a costo le spese riaddebitate ma non incassate dal committente, ricalcando i meccanismi già dettati dall'articolo 101, comma 5, del Tuir per le perdite su crediti delle imprese coinvolte nelle procedure della crisi d'impresa o per i cosiddetti "mini-crediti". Nel caso in cui l'importo delle spese, comprensivo del compenso a esse relativo, non sia superiore a 2.500 euro e il rimborso da parte del committente non avvenga entro un anno dalla loro fatturazione, si avrà deducibilità delle somme a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale. Nell'ipotesi di successivo rimborso, le spese divengono imponibili nel periodo d'imposta del loro incasso. Restano invece irrilevanti per il professionista le spese per l'esecuzione dell'incarico sostenute direttamente dal committente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esempio

A cura di **Giorgio Gavelli**



ADOBESTOCK

I costi di trasferta

Un professionista ha effettuato una trasferta per conto di un cliente, sostenendo i seguenti costi:

- biglietti del treno: 60 euro;
- spese di vitto e alloggio: 350 euro (imponibile).

Il professionista emette fattura nei confronti della società cliente e riaddebita analiticamente in fattura le spese sostenute per la trasferta.

Regole attuali

Con le regole attuali, l'importo complessivo delle spese di trasferta (410 euro) viene indicato in fattura e assoggettato a Cassa di previdenza, Iva e ritenuta d'acconto del 20 per cento.

Tale rimborso spese costituisce per il professionista reddito di lavoro autonomo e dovrà essere indicato nel modello Redditi/Pf 2025 nel rigo RE2, colonna 2 - in base all'articolo 54, comma 1 del Tuir - assieme agli altri onorari incassati nel corso dell'esercizio 2024 che si ipotizzano pari a 200mila euro.

RE2 Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG		
	1	2	
		,00	200.410,00

Contestualmente, le spese sostenute per le trasferte risultano integralmente deducibili: l'importo pagato per i biglietti del treno (60 euro) va indicato nel rigo RE19, colonna 4. Mentre l'importo pagato per il vitto e alloggio (350 euro) va indicato nel rigo RE15, colonne 2 e 3, senza alcuna riduzione del costo sostenuto (articolo 54, comma 5, Tuir).

RE15 Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi	Spese non addebitate analiticamente al committente	Spese addebitate analiticamente al committente	Ammontare deducibile
	1	2	3
		,00	350,00
			350,00

RE19 Altre spese documentate	Irapp 10%	Irapp personale dipendente	IMU	
(di cui 1	2	3	4	
,00	,00	,00	,00	60,00

Novità della Riforma

Supponendo che la trasferta sia effettuata in vigenza delle novità della riforma del reddito di lavoro autonomo, le spese sostenute, analiticamente riaddebitate in fattura, non saranno più assoggettate a Cassa di previdenza e a ritenuta d'acconto del 20%, ma solo a Iva.

Tali rimborsi spese, infatti, non costituiranno più reddito di lavoro autonomo per il professionista e, pertanto, non dovranno essere indicati nel modello Redditi/Pf.

Allo stesso tempo, i costi sostenuti per le spese di trasferta non saranno deducibili.



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Un Superbonus è per sempre: 24 anni di tasse e risparmi energetici per rientrare dai costi

Recovery/2

In molti casi l'ammortamento supera lo stesso tempo di vita degli impianti agevolati

Fulmineo nell'attuazione, come si conviene a un credito d'imposta. Eterno nello smaltimento dei propri effetti, come capita quando lo sconto è troppo generoso.

Sulla rapidità nell'attuazione della misura Pnrr relativa al Superbonus 110% e sui benefici in termini di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 nulla quaestio: gli obiettivi complessivi dell'intervento, pari a 35,8 milioni di metri quadrati efficientati a fine 2025, sembrano più che a portata di mano. E i soli progetti Pnrr inseriti nel ReGis (60.756 Codici unici di progetto), che valgono 13,73 miliardi, hanno già efficientato 17,58 milioni di metri quadrati, oltre il target intermedio di 17 milioni di metri quadrati previsto a fine 2023.

Ma la Corte dei conti, nella relazione semestrale sullo stato di

attuazione del Piano, si cimenta in un altro esercizio: un'analisi costi-benefici della più controversa delle agevolazioni che non restituisce risultati altrettanto brillanti. Anzi. Sulla base dei dati parziali dell'Enea, i magistrati contabili stimano un tempo di ritorno dell'investimento Superbonus di ben 35 anni: a meta si andrà solo nel 2057. Poiché molti degli impegni incentivati riguardano materiali e impianti, dalle caldaie alle pompe di calore, che difficilmente hanno una vita utile così lunga, «l'analisi costi-benefici sembrerebbe essere negativa».

Il risultato non cambia considerando l'impatto sulla crescita e sul gettito. L'aumento delle costruzioni residenziali tra il 2019 e il 2023 è stato del 73%, contribuendo per 3,4 punti all'incremento del 5,4% del Pil nello stesso periodo, ma è complicato stabilire quanto il Superbonus 110% vi abbia contribuito e dunque stimare il rientro fiscale. Basandosi sui calcoli di Bankitalia, secondo cui circa il 27% degli interventi sarebbe stato comunque effettuato, a fronte di un totale di 112,76 miliardi di investimenti agevolati con un costo lordo complessivo di 123,24 miliardi,

gli investimenti addizionali ammonterebbero a 82,3 miliardi, con un pari aumento di Pil (il moltiplicatore è considerato pari a 1, in linea con quello associato alle costruzioni).

Di conseguenza, con un livello di pressione fiscale al 42%, il rientro in termini di maggiori imposte e contributi è di quasi 34,6 miliardi. Il costo netto della misura scenderebbe quindi a 88,64 miliardi (il 72% del costo lordo), che attualizzato al 2021 diven-

LA RICETTA

Sconti differenziati

Secondo la Corte dei conti la pronunciata eterogeneità nel rapporto costi-benefici tra gli interventi, dal cappotto termico alla sostituzione di infissi o impianti, installazioni di collettori solari, suggerisce «uno schema di detrazioni differenziate, che preveda aliquote tanto maggiori quanto più efficiente è l'intervento incentivato».

terebbe di 82,71 miliardi. L'anno di ritorno dell'investimento si abbasserebbe a 24 anni, un lasso sempre troppo ampio rispetto al tempo di vita medio di impianti e materiali.


Quanto basta perché la Corte plauda alla scelta del Governo Meloni di rivedere drasticamente la misura. E perché suggerisca un ulteriore ritocco. La forte eterogeneità per anni di ritorno e rapporto costi-benefici tra i singoli interventi agevolati - cappotto termico, sostituzione degli infissi o degli impianti, installazioni di collettori solari - giustificherebbe, per magistrati contabili, «uno schema di detrazioni differenziate, che preveda aliquote tanto maggiori quanto più efficiente è l'intervento incentivato». Se si rivolge lo sguardo all'orizzonte del 2030, peraltro, il contributo positivo del Superbonus allo scenario di riferimento del consumo di energia del settore residenziale «non appare sufficiente ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dal nuovo Piano nazionale energia e clima». Insomma, tanto rumore (e tanti soldi) per un traguardo che già si è spostato in avanti.

—M.Per.

—G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329